

KANONIKA

31

DIRITTO CANONICO ORIENTALE
Studi sulla giustizia, primato
ed evangelizzazione

a cura di
Georges Ruyssen, S.J.

E X T R A C T A



PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, 7
I-00185 ROMA
2024

SOMMARIO

GEORGES RUYSSSEN, S.J., Prefazione	7
Sigle e abbreviazioni	11

I

Giornata di studio, giovedì 16 febbraio 2023

Essenza e forme dell'esercizio del primato del Vescovo di Roma:
tra sinodalità e collegialità

S.E. GIORGIO DEMETRIO GALLARO, Prolusione	15
GEORGE THEKKEKARA, The primacy of the Bishop of Rome in the first millennium and the result of the Catholic-Orthodox dialogue	19
RICCARDO BATTOCCHIO, Essenza e forma del primato nel secondo millennio. A che punto siamo?	73
HELMUTH PREE, Collegialità oppure sinodalità?	87
GIACOMO CANOBBIO, Tradizione e pratiche sinodali in occidente	113
STEFANO ROSSANO, Sinodalità e collegialità nella Costituzione Apostolica <i>Praedicate Evangelium</i>	157

II

Convegno di Nicosia, Cipro, 1-3 giugno 2023

Tribunali e giustizia nella Chiesa: Aspetti strutturale e risvolti pastorali

FRA BRUNO VARRIANO, Saluto ai partecipanti del convegno	167
S.E. GIOVANNI PIETRO DAL TOSO, Saluto per il convegno	171
S.E. GIORGIO DEMETRIO GALLARO, Prolusione	175
MICHAEL J. KUCHERA, S.J., Tribunals and merciful justice in Eastern Churches (CCEO) structural aspects and pastoral implications	179
LORENZO LORUSSO, O.P., Il tribunale ecclesiastico interecclesiale e il ruolo del vescovo eparchiale	197
PABLO GEFAELL, La Lettera della Segnatura Apostolica del 21 novembre 2020 sulla proroga di competenza dei tribunali, sui tribunali di appello e sull'erezione dei tribunali intereparchiali e interecclesiali	211

LUIGI SABBARESE, L'indagine pregiudiziale o pastorale introdotta da <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i> e <i>Mitis et misericors Iesus</i>	229
PAOLO LA TERRA, Notifica della sentenza esecutiva e relative trascrizioni secondo il can. 1368 §2 CCEO	247
NATALE LODA, La pena canonica nella giustizia della Chiesa: prospetto giuridico-pastorale. Dalla riforma del Libro VI CIC, alle prospettive del Titolo XXVII CCEO	265
S.E. YOUSSEF SOUEIF, Esperienza di un vescovo tra il tribunale e la pastorale	295
JIRÍ DVOŘÁČEK, L'istituzione dei tribunali amministrativi a livello nazionale/locale. Alcune osservazioni sulla legislazione orientale e latina	299
SUNNY KOKKARAVAYIL, S.J., How do the norms of <i>Sacramentorum sanctitatis tutela</i> (2021) apply to members of Eastern Catholic religious institutes?	311

III

Giornata di studio, mercoledì 14 febbraio 2024
La missionarietà delle Chiese orientali *sui iuris*

MARIA-IONELA CRISTESCU, CIN, S.E. Dimitrios Salachas: la sua personalità e l'arte d'insegnamento tra sacralità e giuridicità, attinenti anche all'azione missionaria	351
DANILO CECCARELLI MOROLLI, Un esempio di "geopolitica storica". Brevi riflessioni circa la lettera del patriarca costantinopolitano Antonio IV a Basilio I di Russia	373
LORENZO LORUSSO, O.P., Amministrazione apostolica per i fedeli cattolici bizantini in Belarus: un esempio di missione in diaspora "ecumenica" ...	389
ROMAN (TEODOSIO) HREN, O.S.B.M., L'Esarcato Apostolico per i cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia: costituzione, sviluppo e varie questioni canoniche concernenti	409

LA LETTERA DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
DEL 21 NOVEMBRE 2020 SULLA PROROGA
DI COMPETENZA DEI TRIBUNALI, SUI TRIBUNALI
DI APPELLO E SULL'EREZIONE DEI TRIBUNALI
INTEREPARCHIALI E INTERECCLESIALI

Pablo Gefaell

Introduzione

Lo scopo di questo intervento è semplice. Approfittare delle indicazioni offerte in una relativamente recente lettera della Segnatura Apostolica per dare uno sguardo alla normativa sulla proroga di competenza dei tribunali, anche latini, nonché sull'erezione dei tribunali intereparchiali ed interecclesiali e sulla designazione del tribunale d'appello dei tribunali orientali.

La lettera di cui si parla è del 21 novembre 2020, indirizzata agli arcivescovi e vescovi della regione XV della Conferenza episcopale degli Stati Uniti d'America¹. Vale a dire, ai vescovi orientali di quel paese. Si tratta di una lettera in risposta ad una domanda dei vescovi orientali statunitensi, che al di là del suo scopo preciso, presenta una buona spiegazione della normativa comune al riguardo e offre alcune indicazioni per la prassi nelle circostanze attuali.

Passiamo ora alla presentazione della lettera nella nostra traduzione italiana².

21 novembre 2020

Eccellenza,

Sono passati pochi mesi, e non senza le intervenute lotte della pandemia di Covid-19, da quando la Segnatura Apostolica ha avuto l'onore di ricevere la Conferenza Episcopale. In quell'occasione sono state portate avanti alcune difficoltà che sembrano gravare sull'attuale organizzazione dei tribunali nella Regione. In effetti, sono state offerte diverse soluzioni, tra cui la possibilità di istituire un tribunale intereparchiale (o addirittura interecclesiale) nel territorio, nonché potenziali modifiche alla disposizione dei fori d'appello.

¹ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA (STSA), *Lettera del 21 novembre 2020, To the Most Reverend Archbishops and Bishops of Region XV of the Episcopal Conference of the United States of America*, Prot. 1135/20 SAT. Testo ottenuto per gentile concessione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

² Il testo originale inglese si può trovare nell'appendice di questo intervento.

Sempre cercando di essere di aiuto ai Vescovi nella buona amministrazione della giustizia, e incaricata del dovere di promuovere l'erezione di tali tribunali (cfr GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Pastor bonus*, art. 124, nn. 1 e 4), la Segnatura Apostolica, dopo un attento studio delle domande e questioni qui sottoposte, offre alla vostra considerazione i seguenti punti:

1. Se per una giusta causa, come la competenza linguistica, è preferibile che un caso di nullità matrimoniale (o qualsiasi altro tipo di causa giudiziaria) sia trattato e giudicato da un tribunale, che altrimenti non sarebbe competente né in primo né in secondo grado, Vostra Eccellenza si senta libera di scrivere a questo Supremo Tribunale, chiedendo una proroga di competenza (cfr *Pastor bonus*, art. 124, n. 3). Tale richiesta dovrebbe includere:

- una copia del *libello* o almeno l'informazione essenziale relativa ai capi di nullità proposti;
- ogni e tutti gli atti finora raccolti;
- eventuali obiezioni avanzate dalle Parti, che devono essere informate del favore richiesto dal Vicario Giudiziale del proprio luogo di domicilio e dato un termine ragionevole entro il quale rispondere, indicando che in mancanza di tale tempestiva risposta, si presumerà che lui/lei non si opponga alla concessione del favore richiesto;
- una lettera di raccomandazione dell'Ordinario della Parte attrice;
- e una lettera indicante il consenso del Moderatore del Tribunale *ad quod*.

2. Alla luce della recente riforma del processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio, in virtù della quale una sentenza che dichiara la nullità di un matrimonio in primo grado, dopo la scadenza dei termini perentori di appello, è esecutiva (cf. can. 1365), non sembrerebbero opportuni grandi cambiamenti alla stabile sistemazione dei fori d'appello.

3. Per quanto riguarda l'erezione di un tribunale intereparchiale, i vescovi eparchiali della stessa Chiesa *sui iuris*, quando si trovano al di fuori dei confini territoriali della Chiesa patriarcale, possono erigere un tribunale di primo grado per più eparchie con l'approvazione della Segnatura Apostolica (cf. can. 1067, § 1; cfr anche can. 1359, § 2 e art. 124, n. 4, *Pastor bonus*). Infatti, tale tribunale dovrebbe essere istituito "se ciascuno dei vescovi eparchiali non è in grado, per vari motivi, di istituire il proprio tribunale" (can. 1067, § 2), senza tuttavia pregiudicare il diritto individuale del vescovo di organizzare l'esercizio della potestà giudiziaria nella sua Chiesa particolare (cfr. FRANCESCO, lettera apostolica *motu proprio Mitis et misericors Iesus*, del 15 agosto 2015, in AAS 107 [2015] 948).

4. Per quanto riguarda l'erezione di un tribunale interecclesiale, "i Vescovi eparchiali di diverse Chiese *sui iuris* che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, possono convenire tra loro di costituire un tribunale comune che giudichi le cause sia contenziose sia penali [comprese le cause di nullità matrimoniale] dei fedeli cristiani soggetti a qualcuno tra gli stessi vescovi eparchiali" (can. 1068, § 1). Infatti, "se mancano giudici e altri ufficiali del tribunale adeguati, i Vescovi eparchiali abbiano cura che sia costituito un tribunale comune" (can.

1068, § 2; cfr. anche can. 1359, § 2). In tal caso, dunque, “gli appelli contro le sentenze pronunciate in primo grado da un tribunale comune siano presentati al tribunale designato in modo stabile dalla Sede Apostolica” (can. 1068, § 4).

5. Nel considerare l’erezione dei suddetti tribunali, si dovrebbe tener conto delle circostanze particolari delle eparchie coinvolte, in modo speciale ogni diversità nella lingua e l’estensione del territorio che il tribunale proposto comprenderebbe. In effetti, va tenuto in debita considerazione il criterio della prossimità tra il giudice e i fedeli nel processo giudiziario (cfr. *Mitis et misericors Iesus*, 948). Tuttavia, qualsiasi proposta di questo tipo dovrebbe prima essere sottoposta a questo Dicastero con una richiesta di *nihil obstat*.

La prego di essere certa delle mie preghiere e dei miei migliori auguri, mentre Vostra Eccellenza si impegna a provvedere alla corretta amministrazione della giustizia per il Popolo di Dio affidato alle sue cure, e io rimango

Devotamente Suo in Nostro Signore,
Dominique Card. Mamberti
Prefetto

Come abbiamo detto, studieremo ora i singoli argomenti accennati nella lettera.

1. La proroga della competenza dei tribunali

Come sappiamo, senza il consenso della Segnatura Apostolica, i vescovi di una Chiesa *sui iuris* non possono affidare validamente le cause di loro esclusiva competenza (quelle, cioè, in cui le due parti appartengono alla sua stessa Chiesa *sui iuris*) a un tribunale di un’altra Chiesa *sui iuris* esistente nel territorio. Secondo la prassi della Segnatura, infatti, vi sarebbe, in questo caso, incompetenza relativa³, anche se alcuni autori parlano di incompetenza assoluta, o piuttosto di mancanza di giurisdizione del tribunale⁴. Il problema si pone soprattutto per i casi giudiziari provenienti da

³ «Nonnulli auctores censent incompetentiam tribunalis Ecclesiae latinae huiusmodi in casu esse absolutam, sed deest ad rem explicita provisio iuris; iuxta praxim constantem huius Supremi Tribunalis – stante saltem dubio iuris (cfr. can. 1496 CCEO et 14 CIC) – dicta incompetencia tantum relativa habenda est (cfr. can. 1073 §§ 1-2 CCEO et can. 1407 §§ 1-2 CIC)»: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA [d’ora in poi STSA], *Decreto del 28 settembre 1998* (Prot. N. 29360/98 VT). Ringraziamo P. Frans Daneels, O. Praem., Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica, per l’indicazione, e per averci fornito il testo del Decreto. Significativamente lo stesso Supremo Tribunale, in un altro Decreto, affermava: «...non intelligitur – quo iure Tribunal Vicariati Apostolici YY Latinorum causam pertractaverit inter partes, quae ab ipso iurisdictioni latinae non subesse asseruntur»: STSA, *Decreto del 7 luglio 1989* (Prot. N. 20.689/89 VT), in «*Ius Ecclesiae*» 2 (1990), pp. 732-734 (qui p. 733).

⁴ «L’incompetenza a motivo del rito (sarebbe meglio parlare piuttosto della mancanza di giurisdizione), implica l’impossibilità di possedere uno dei qualsivoglia titoli di competenza previsti dal codice [cfr. can. 1673 CIC]»: J. LLOBELL, *Commissione e proroga della Competenza*

un'eparchia orientale, che si vogliono affidare a un vicino tribunale latino. Su richiesta di molti vescovi orientali, quindi, la Segnatura Apostolica ha spesso consentito che le cause di loro competenza fossero giudicate da un qualunque tribunale latino esistente nel territorio della loro circoscrizione⁵. Infatti, i dati ottenuti fino al 2004 dicono che allora la Segnatura aveva concesso la proroga di competenza ai tribunali latini per le circoscrizioni degli slovacchi di Canada⁶; dei bizantini della Repubblica Ceca⁷; e dei romeni negli Stati Uniti⁸; per gli armeni di tutta America⁹; per i maroniti di Australia¹⁰; per i caldei negli Stati Uniti¹¹; per i melchiti di Australia¹²; e per le circoscrizioni ucraine di Canada¹³, Stati Uniti¹⁴, Australia¹⁵, Francia¹⁶ e Gran Bretagna¹⁷. Tale proroga di competenza non è stata invece accordata ad altre Chiese della diaspora: è da supporre, quindi, che esse abbiano un

dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniali. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi, in «Ius Ecclesiae» 2 (1990), pp. 721-740 (qui 739, nota 41).

⁵ Per i casi concreti di proroga di competenza fino al 2004, cfr. P. GEFAELL, *Tribunali delle Chiese sui iuris non patriarcali*, in «Ius Ecclesiae» 16 (2004), pp. 111-132 (qui pp. 118-119).

⁶ Saints Cyril and Methodius of Toronto degli Slovacchi (decreto del 13 novembre 1996, prot. n. 552/1/96 SAT).

⁷ Repubblica Ceca per i Bizantini (decreto del 5 agosto 1996, prot. n. 4037/1/96 SAT).

⁸ Saint George's in Canton dei Romeni (decreto del 22 luglio 1991, prot. n. 1153/1/91 SAT).

⁹ America Latina e Messico degli Armeni (decreto del 1° marzo 1993, prot. n. 2014/2/93 SAT); San Gregorio de Narek en Buenos Aires degli Armeni (decreto del 1° marzo 1993, prot. n. 2039/1/93 SAT); Stati Uniti d'America e Canada degli Armeni (decreto del 22 novembre 1985, prot. n. 1054/1/85 SAT).

¹⁰ Saint Maron of Sydney dei Maroniti (decreto del 22 aprile 1996, prot. n. 5025/96 SAT).

¹¹ Saint Thomas the Apostle of Detroit dei Caldei (decreto del 26 aprile 1984, prot. n. 16124/84 VT).

¹² Saint Michael's of Sydney dei Melchiti (decreto del 3 dicembre 1996, prot. n. 5025/1/96 SAT).

¹³ Per le circoscrizioni di Edmonton degli Ucraini, Saskatoon degli Ucraini, Toronto degli Ucraini e Winnipeg degli Ucraini cfr. decreto della Segnatura Apostolica del 4 marzo 1971 (prot. n. 1292/71 VT). Per la circoscrizione di Westminster degli Ucraini cfr. decreto del 14 gennaio 1997 (prot. n. 534/97 SAT). I decreti di "proroga" di competenza usano due formule diverse: a) in quelle del 1971 la formula usata era «possunt fideles Orientalium Rituum, de consensu proprii Ordinarii, adire Tribunal Ritus Latini in eadem circumscriptione territoriali existens»; b) la formula più moderna, invece, non esige il previo consenso del proprio Gerarca, perché concede la competenza ai tribunali latini «quae competentia gauderent si partes essent ritus latini».

¹⁴ Saint Nicolas of Chicago dei Ucraini (decreto del 1° ottobre 1975, prot. n. 129/75 SAT); Stamford degli Ucraini (decreto del 22 maggio 1996, prot. n. 1184/96 SAT).

¹⁵ Saint Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini (decreto del 21 marzo 1996, prot. n. 5024/1/96 SAT).

¹⁶ Francia degli Ucraini (decreto del 3 dicembre 1990, prot. n. 4081/1/90/SAT).

¹⁷ Gran Bretagna degli Ucraini (decreto del 13 novembre 1991, prot. n. 4184/91 SAT). Tutti questi dati sono stati messi alla nostra disposizione dalla Segnatura Apostolica, per cortesia di mons. Salvatore Cordileone.

proprio tribunale. Ma in caso contrario, qual è il tribunale competente a giudicare le loro cause?

Anni fa, durante una discussione canonica, mi sono accorto che, mal interpretando un'affermazione di V.J. Pospishil¹⁸, alcuni ritenevano che, negli Stati Uniti, per le cause matrimoniali *qualsiasi* orientale poteva ricorrere al tribunale latino più vicino. Si tratta, come si è detto, di una interpretazione inesatta, perché negli U.S.A. la proroga di competenza non si applica a tutti gli orientali, ma soltanto alle Chiese specificamente indicate nelle concessioni di proroga emanate dalla Segnatura Apostolica. Infatti, secondo la *Lettera* che stiamo commentando ora, per quanto riguarda gli Stati Uniti, nel 2020 la Segnatura Apostolica ha ricordato che se, per giusta causa (ad esempio per ragioni linguistiche), fosse preferibile trattare e giudicare un caso di nullità matrimoniale (o qualsiasi altro tipo di caso giudiziario) in un tribunale che altrimenti non sarebbe competente né in prima né in seconda istanza, il vescovo può chiedere alla Segnatura una proroga di competenza¹⁹. Non si tratta, dunque di una cosa automatica.

Occorre aggiungere che (in conformità con quanto fin qui detto) l'art. 16 dell'istr. *Dignitas connubii* stabilisce che

«§ 1. Il tribunale della Chiesa latina, salvi gli artt. 8-15, può esaminare cause di nullità di matrimonio dei cattolici di un'altra Chiesa *sui iuris*:

1° *ipso iure*, in un territorio dove non esiste altro Gerarca locale di qualsiasi altra Chiesa *sui iuris* oltre l'Ordinario del luogo della Chiesa latina, o dove la cura pastorale dei fedeli membri della Chiesa *sui iuris*, di cui si tratta, è stata affidata all'Ordinario del luogo della Chiesa latina, per designazione fatta dalla Sede Apostolica o almeno dietro suo assenso (cf. can. 916, § 5, CCEO);

2° negli altri casi, per proroga della competenza concessa dalla Segnatura Apostolica, sia stabilmente che per il caso in esame.

§ 2. Il tribunale della Chiesa latina in questi casi deve procedere secondo le norme della legge processuale sua propria, ma la nullità di

¹⁸ V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*. Second Revised and Augmented Edition, Saint Maron Publications, Staten Island [NY] 1996, p. 712), che cita W.A. SCHUMACHER, *Regional Tribunals in the U.S.A.: History, Structure and Functioning, 1968-1989* (in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the fifty-first Annual Convention*, Seattle (WA), October 9-12, 1989, Washington D.C. 1989, pp. 137-172.

¹⁹ «If for a just cause such as language competency, it is preferable that a cause of marriage nullity (or any other type of judicial case) be handled and judged at a tribunal, which would otherwise not be competent in either the first or second instance, Your Excellency should feel free to write this Supreme Tribunal, requesting a prorogation of competency (cf. *Pastor Bonus*, art. 124, n. 3)»: STSA, *Lettera del 21 novembre 2020*, Prot. 1135/20 SAT, n. 1.

matrimonio va accertata in base alle leggi della Chiesa *sui iuris* di cui le parti sono fedeli».

Questa normativa è valida per tutto il mondo, non solo per gli Stati Uniti.

È conosciuta la precisazione (contenuta nel secondo paragrafo dell'art. 16 DC) che in questi casi il tribunale latino deve procedere secondo la legge processuale latina, ma deve seguire il diritto sostantivo matrimoniale della Chiesa cui le parti appartengono. Ciò richiede che i giudici latini studino il diritto orientale.

Comunque, sarebbe possibile far fronte a queste situazioni senza ricorrere alla Segnatura Apostolica, ossia applicando il can. 1102 § 1 CCEO: in questi casi la sentenza sarebbe pronunciata a nome del vescovo orientale, che ovviamente avrebbe preventivamente nominato come suoi delegati i giudici e gli altri addetti del tribunale di una diocesi latina (o di un'altra Chiesa *sui iuris*)²⁰. Una cosa, infatti, è "prorogare la competenza di un tribunale" (cosa che un vescovo eparchiale *non* può fare validamente), un'altra, invece, è "costituire un tribunale delegato"²¹. Un tribunale o un vicario giudiziale *non* possono delegare la potestà giudiziale «nisi ad actus (...) praeparatorios perficiendos» (can. 985 § 3 CCEO; can. 135 § 3 CIC). Un vescovo eparchiale, invece, può farlo (nell'ambito della sua giurisdizione) con il consenso dell'Ordinario dei ministri del tribunale che intende delegare²². In questo caso il tribunale non agisce a nome del proprio vescovo, ma a nome del vescovo delegante (cosa che dovrebbe essere indicata chiaramente nella sentenza).

²⁰ Cfr. V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*. Second Revised and Augmented Edition, Saint Maron Publications, Staten Island (NY) 1996, p. 712. Secondo Pospishil il vescovo designerebbe soltanto il vicario giudiziale, che nominerebbe poi gli altri giudici. Il vicario giudiziale, tuttavia, non può delegare la potestà giudiziale (can. 985 § 3 CCEO; can. 135 § 3 CIC). La delega agli altri giudici, quindi, dovrebbe sempre essere fatta personalmente dal vescovo eparchiale. Il giudice delegato, ad ogni modo, può servirsi dell'aiuto degli altri addetti al tribunale (cfr. can. 1102 § 2 CCEO).

²¹ Alla domanda se un tribunale latino possa estendere la sua competenza ("extend competency") su un tribunale orientale, e viceversa, la Segnatura Apostolica, in una risposta privata (*Prot. N. 20558/88*), ha replicato: «the response to all must be in the NEGATIVE» (CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1989*, ed. by W.A. Schumacher - L. Jarrell, CLSA, Washington 1989, p. 39). L'affermazione della Segnatura suscitò molte perplessità negli Stati Uniti, ma ovviamente la risposta non poteva essere diversa. È probabile, ad ogni modo, che la domanda fosse stata mal formulata, perché sembrava chiedere se il vescovo diocesano/eparchiale possa *nominare un giudice* appartenente a un'altra Chiesa *sui iuris*, cosa che chiaramente può fare.

²² Cfr. J. LOBELL, *La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, Eunsa, Pamplona 1999, pp. 459-472.

2. I tribunali intereparchiali

Il Codice orientale stabilisce le norme per l'erezione dei tribunali intereparchiali di prima istanza per diverse eparchie della stessa Chiesa *sui iuris* (can. 1067 CCEO)²³. Il canone analogo nel CIC è il 1423²⁴. Il Codice latino non parla di altro tribunale comune a più diocesi, che non sia quello interdiosesano indicato in questo canone. Limitandosi alla legislazione per la Chiesa latina, infatti, il CIC non prevede tribunali per eparchie di diverse Chiese *sui iuris* (can. 1068 CCEO). In realtà, però, dovrebbe farlo, perché di fatto esistono tribunali interecclesiali cui appartengono circoscrizioni orientali e latine insieme. Il CCEO, invece, distingue chiaramente tra il tribunale intereparchiale (can. 1067 CCEO) e il tribunale interecclesiale (can. 1068 CCEO).

Dal can. 1067 §§ 1-2 CCEO si potrebbe dedurre erroneamente che l'erezione di un tribunale intereparchiale sia prevista esclusivamente nel caso delle Chiese patriarcali. Ciò potrebbe essere vero se si tenesse conto soltanto dell'eventualità di cui al § 2²⁵. La clausola contenuta nella frase finale del § 1, tuttavia, parla in generale di "altri casi", lasciando quindi aperta la possibilità di erigere questo tipo di tribunale non soltanto per le eparchie site fuori dal territorio della Chiesa patriarcale, ma anche per le eparchie delle Chiese *sui iuris* non patriarcali. Sarebbe impensabile, del resto, che le piccole Chiese non patriarcali dovessero avere un tribunale di prima istanza in ogni singola eparchia.

Secondo il § 1 del can. 1067 CCEO, infatti, nel caso delle Chiese metropolitane *sui iuris* e delle altre Chiese *sui iuris* con più di una eparchia (italo-albanese, ecc.), i vescovi interessati possono erigere, con l'approvazione della Sede Apostolica, un tribunale per diverse eparchie della stessa Chiesa. Ciò è giustificato dal fatto che, il più delle volte, i singoli vescovi eparchiali non sono in grado di costituire "da soli" un tribunale di prima istanza. Come sappiamo, in questi casi (quando cioè i singoli vescovi eparchiali non riescono a erigere un proprio tribunale), nelle Chiese patriarcali a decidere non sono i vescovi, ma il Sinodo dei vescovi, che è tenuto a erigere un tribunale intereparchiale, anche eventualmente contro la volontà

²³ Nel can. 38 del m.p. *Sollicitudinem Nostram* (che è la fonte immediata del can. 1067 CCEO) questo tribunale era chiamato "tribunale regionale", e poteva essere eretto dai vescovi eparchiali interessati riuniti in Sinodo, con l'approvazione della Sede Apostolica, o direttamente da quest'ultima. (cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, Université Saint-Joseph, faculté de théologie, Beyrouth 1951, pp. 57-59).

²⁴ Cfr. C.G. FÜRST, *Canones Synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum orientalium*, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1992, p. 182. Fürst, inoltre, indica il CIC 1439 § 1 come analogo al CCEO 1067 § 5.

²⁵ Per l'iter di questo paragrafo cfr. «Nuntia» 5 (1977), pp. 15-17, can. 12; 14 (1982), p. 22, can. 12; 21 (1985), p. 43, can. 12; 24-25 (1987), p. 194, can. 1082.

dei vescovi interessati (can. 1067 § 2 CCEO). Nel caso delle Chiese *sui iuris* non patriarcali (e delle eparchie site fuori dai limiti territoriali della Chiesa patriarcale), qualora i vescovi non vi provvedessero, l'iniziativa dell'erezione di un tribunale intereparchiale (e non soltanto la sua approvazione) potrebbe essere presa dalla Segnatura Apostolica²⁶, in ragione del suo ruolo di vigilanza sull'amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa cattolica.

Il can. 1067 § 3 CCEO stabilisce che «nelle eparchie, per le quali questo tribunale [intereparchiale] è stato eretto, non può essere eretto validamente un tribunale eparchiale collegiale». Tuttavia, «il motu proprio *Mitis et Misericors Iesus* sottolinea il bisogno di rispettare (...) il diritto-dovere dei singoli Vescovi eparchiali di giudicare le cause dei fedeli a loro affidati (MMI, Prefazione § 10) e il correlativo dovere dei Sinodi delle Chiese orientali di “rispettare assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare [vale a dire: eparchia]” (MMI, Prefazione § 13)»²⁷. Nel 2020, inoltre, nella lettera che stiamo esaminando, la Segnatura Apostolica, citando il MMI, ha ribadito che il tribunale intereparchiale può essere eretto «senza pregiudizio del diritto individuale

²⁶ Cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 124, n. 4 e cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 198, n. 5. Nel 1995, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica aveva chiesto e ottenuto dal Romano Pontefice le facoltà necessarie per poter esercitare, nelle Chiese orientali, la propria funzione di cui al citato art. 124 PB (SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto di concessione alla Segnatura Apostolica della facoltà di dispensare dalle norme processuali del CCEO*, 22 novembre 1995, Prot. N. 381.775). Cfr. J. LLOBELL, *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la matrimonializzazione del processo. La tutela dell'ecosistema processuale; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in AA.VV., *Le "Normae" del tribunale della Rota Romana*, LEV, Città del Vaticano 1997, pp. 47-92 (qui p. 52). Nel caso delle Chiese non patriarcali, ad ogni modo, il problema non esiste, perché il CCEO 1067 § 1 rimanda esplicitamente alla Sede Apostolica.

Il 28 dicembre 1970, prima dunque della promulgazione della *Pastor Bonus* e del CCEO, la Segnatura Apostolica aveva emanato alcune norme che indicavano le modalità di erezione dei tribunali interdiocesani: cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA [STSA], *Ut causarum iudicialium, Normae pro Tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, in AAS 63 (1971), pp. 486-492. Tale facoltà era stata affidata in via esclusiva alla Segnatura dalla cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* art. 105: «Per sectionem primam Tribunal (...), tribunalium regionalium vel interregionalium erectionem curat» (AAS 59 [1967], p. 921). Nell'art. 1 del *Ut causarum iudicialium* si affermava esplicitamente che anche i vescovi orientali potevano inoltrare richiesta alla Segnatura per la costituzione di un tribunale intereparchiale, che, ad ogni modo, poteva essere eretto anche su sola iniziativa di quest'ultima: «§ 1. Ut causarum iudicialium, praesertim matrimonialium, accuratior et celerior pertractatio evadat, in Ecclesia habeantur Tribunalia interdiocesana, regionalia vel interregionalia curatur, sive ad Episcoporum, etiam Ecclesiarum Orientalium, quorum interest, petitionem, sive etiam, si casus ferat, ad eiusdem Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae decisionem. § 2. Erectio, constitutio et ratio procedendi horum tribunalium reguntur normis quae sequuntur, salvo iure Ecclesiarum Orientalium» (AAS 63 [1971], pp. 486-487).

²⁷ P. GEFAELL, *Nota al motu proprio "Mitis et misericors Iesus"*, in «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 63-67 (qui pp. 66-67).

del vescovo a organizzare l'esercizio del potere giudiziale nella sua Chiesa particolare»²⁸. Dal momento che tale evidente discordanza tra CCEO e MMI riguarda la validità o meno dell'erezione di un tribunale eparchiale quando già esista un tribunale intereparchiale, il can. 1067 § 3 CCEO, a nostro avviso, dovrebbe essere modificato e accogliere l'indicazione del MMI.

Nel caso delle Chiese non patriarcali (e delle eparchie site fuori dal territorio della Chiesa patriarcale), il tribunale di seconda istanza per i tribunali intereparchiali, è quello designato stabilmente dai vescovi eparchiali che hanno eretto il tribunale intereparchiale, con l'approvazione della Sede Apostolica (Segnatura Apostolica), o quello designato direttamente da essa²⁹. Alla luce della riforma del processo di dichiarazione di nullità matrimoniale, che rende esecutiva la sentenza di primo grado trascorsi i termini per l'appello, nel 2020 la Segnatura ha ritenuto che non fossero opportune ulteriori modifiche estensive dei fori di appello³⁰.

3. Il Tribunale Comune³¹ per più eparchie di diverse Chiese *sui iuris*

In Oriente (e sempre più spesso anche in molte altre parti del mondo) è frequente che in uno stesso territorio esistano eparchie di diverse Chiese *sui iuris*. È per questo che, oltre a prevedere l'esistenza di tribunali di prima istanza per più eparchie della stessa Chiesa *sui iuris*, il can. 1068 CCEO³² contempla anche la possibilità di erigere un tribunale di prima istanza per eparchie di diverse Chiese *sui iuris* esistenti in uno stesso territorio. In questo canone, infatti, si afferma che i vescovi eparchiali di diverse Chiese *sui iuris*, che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, possono concordare l'istituzione di tale tribunale.

²⁸ «Indeed, such a [intereparchial] tribunal should be established “if each of the eparchial bishops is unable for various reasons to establish his own tribunal” (can. 1067, § 2), though certainly without prejudice to the bishop's individual right to organize the exercise of judicial power in his particular church (FRANCIS, apostolic letter *motu proprio Mitis et misericors Iesus*, of 15 August 2015, in AAS 107 [2015] 948): STSA, Lettera del 21 novembre 2020, Prot. 1135/20 SAT, n. 3.

²⁹ CCEO can. 1067 § 5. Nel caso del tribunale intereparchiale situato entro il territorio di una Chiesa patriarcale (o arcivescovile maggiore), il tribunale di appello è il Tribunale Ordinario della stessa Chiesa.

³⁰ «In light of the recent reform of the process for the declaration of marriage nullity, in virtue of which a sentence declaring the nullity of a marriage in the first instance, after the peremptory periods of appeal have lapsed, is executive (cf. can. 1365), extensive changes to the stable arrangement of appellate forums would not seem opportune»: STSA, Lettera del 21 novembre 2020, Prot. 1135/20 SAT, n. 2.

³¹ Nella versione del canone proposta dal *Coetus de Processibus*, questo tribunale si chiamava “tribunal inter ritualis” (cfr. «Nuntia» 5 [1977], p. 17).

³² Per l'iter redazionale del can. 1068 CCEO cfr. «Nuntia» 5 (1977), p. 17; 14 (1982), pp. 22-23; 21 (1985), p. 43; 24-25 (1987), pp. 194-195.

Quanto alla possibilità di erigere un tribunale “comune” per eparchie delle Chiese orientali e diocesi della Chiesa latina, Jobe Abbass sostiene che, essendo quest’ultima «anche una Chiesa *sui iuris* (CIC can. 111 § 2 [ora § 3]), tale tribunale (...) potrebbe essere costituito da un qualsiasi numero di vescovi eparchiali orientali e da un vescovo latino, che esercitino la loro potestà nello stesso territorio»³³. Abbiamo visto prima alcuni casi in cui i giudici latini possono collaborare con i tribunali orientali. In questo caso, però, non si tratta di collaborazione personale dei fedeli, ma del rapporto tra strutture dell’organizzazione ecclesiastica. Benché non la nomini esplicitamente, quindi, il can. 1068 CCEO è immediatamente applicabile anche alla Chiesa latina, in forza della possibilità di indicazione “espressa ma implicita”³⁴. Come si è detto, nel CIC non esiste un canone analogo. Facendo riferimento alla normativa precedente (vale a dire, al motu proprio *Sollicitudinem Nostram*³⁵), Galtier affermava che, senza l’autorizzazione della Sede Apostolica, gli Ordinari della Chiesa latina non potevano far parte di un tribunale interrituale³⁶. Sembra, però, che oggi le cose non stiano più così. Come accennavamo, infatti, nella prassi esistono numerosi tribunali interecclesiali di cui fanno parte circoscrizioni orientali e latine³⁷ (benché sia da supporre che in questi casi sia intervenuta la Segnatura). Tali tribu-

³³ «Since the Latin Church is also a Church *sui iuris* (CIC c. 111 § 2), this common tribunal might be formed by any number of Eastern eparchial bishops and a Latin diocesan bishop exercising their power within the same territory», J. ABBASS, *Two Codes in Comparison* (Kanonika 7), PIO, Roma 1997, p. 223.

³⁴ Cfr. PCTL, *Nota esplicativa quoad can. 1 CCEO*, 8 dicembre 2011, in «Communicatio-nes» 34 (2011), pp. 315-316.

³⁵ Pio XII, motu proprio *Sollicitudinem Nostram* [SN], 6 gennaio 1950, in AAS 42 (1950), pp. 5-120.

³⁶ Cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, Université Saint-Joseph, faculté de théologie, Beyrouth 1951, p. 59. La ragione addotta dall’autore per giustificare la non inclusione della Chiesa latina nei tribunali interrituali era la differenza allora esistente tra la disciplina processuale (e anche nel diritto sostanziale) latina e quella orientale.

³⁷ Elencheremo, di seguito, i tribunali “interrituali” (interecclesiali) di prima istanza esistenti nel 2004. Indicheremo prima la sede del tribunale, e poi le sue circoscrizioni. a) Teheran: Ahwaz dei Caldei, Ispaham degli Armeni, Ispahan *dei Latini*, Salmas dei Caldei, Teheran dei Caldei, Urmya dei Caldei; b) Bagdag (Babilonia): Bagdag degli Armeni, Bagdag dei Caldei (eparchia del Patriarcato), Bagdag dei Siri, Bagdag *dei Latini*, Basra dei Caldei, Basra dei Siri, Kerkuk dei Caldei; c) Mossul: Alquoch dei Caldei, Amadiyah dei Caldei, Aqra dei Caldei, Arbil dei Caldei, Mossul dei Caldei, Mossul dei Siri, Sulaimaniya dei Caldei, Zaku dei Caldei; d) Aleppo: Aleppo degli Armeni, Aleppo dei Caldei, Aleppo *dei Latini*, Aleppo dei Maroniti, Aleppo dei Melkiti, Aleppo dei Siri; e) Atene: Athenai, Candia, Chios, Corfù, Zante e Cefalonia, Naxos, Andros, Tinos, Mykonos, Rhodos, Santorini, Syros e Mylos, Thessaloniki (fin qui tutti *latini*), Esarchato Apostolico per i cattolici di rito bizantino in Grecia, Ordinariato pro Armeni; f) Istanbul (Costantinopoli): per tutti i fedeli cattolici in Turchia, ad eccezione dei fedeli di rito latino della diocesi di Smyrna e del Vicariato Apostolico di Anatolia. Dati forniti dalla Segnatura Apostolica, per gentile cortesia di Monsignor Cordeleone (corsivo nostro).

nali non comportano particolari problemi, perché si è voluto che la nuova normativa processuale orientale non fosse molto diversa da quella latina³⁸. Gli eventuali giudici latini di quei tribunali, ovviamente, devono conoscere bene anche il diritto orientale sostanziale.

Come ha osservato Galtier, per l'erezione di un tribunale "interrituale", la norma orientale del can. 39 del motu proprio *Sollicitudinem Nostram*³⁹ non richiedeva, oltre a quello dei vescovi interessati, l'intervento di un'autorità superiore⁴⁰. Analogamente, l'attuale can. 1068 CCEO non prevede esplicitamente la necessità dell'approvazione della Sede Apostolica per la costituzione di tale tribunale, approvazione che è invece richiesta per la creazione di un tribunale intereparchiale, nel caso delle Chiese non patriarcali o di eparchie di una Chiesa patriarcale site al di fuori del territorio del Patriarcato (can. 1067 § 1 CCEO). Zenon Grocholewski, allora Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, considerava questa situazione "molto strana"⁴¹. Come si è detto, secondo Galtier, neanche la legislazione orientale precedente (can. 39 SN) prevedeva l'intervento della Sede Apostolica, e tale normativa non era stata abrogata nemmeno dalle norme per l'erezione dei tribunali interdiocesani e interregionali emanate il 28 dicembre 1970 dalla Segnatura Apostolica⁴².

Occorre sottolineare, inoltre, che, mentre il can. 39 § 1 SN prevedeva la creazione di tribunali interrituali soltanto *entro* il territorio delle Chiese *patriarcali* («intra patriarchatus»), il can. 1068 CCEO ne consente invece la

³⁸ «Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali». PCCICOR, *Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Canoni de processibus*, n. 2, in «Nuntia» 3 (1976), p. 9. Cfr. anche «Nuntia» 30 (1990), p. 65.

³⁹ Can. 39 SN: «§ 1. Locorum hierarchae iurisdictionem in eodem territorio intra patriarchatus obtinentes convenire inter se possunt de constituendo tribunali unico quod causas sive contentiosas sive criminales fidelium cuiusvis ritus alicui ex iisdem locorum Hierarchis subiectorum, cognoscat.

§ 2. Nominatio administratorum huius tribunalis et tempus ad quod iidem in officio perdurent ab iisdem locorum Hierarchis fieri seu determinari debet».

⁴⁰ Non era richiesta, quindi, né l'approvazione della Segnatura Apostolica né quella dei Patriarchi delle Chiese coinvolte. I Gerarchi interessati potevano erigere il tribunale, regolare il suo funzionamento e nominare gli ufficiali, senza l'intervento di alcuna autorità superiore (cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, Université Saint-Joseph, faculté de théologie, Beyrouth 1951, pp. 59-60).

⁴¹ «Appare molto strano che ci voglia l'approvazione da parte della Sede Apostolica nel caso che i Vescovi eparchiali della stessa Chiesa "sui iuris" (che non si trovano nel territorio della propria Chiesa patriarcale) erigano un tribunale intereparchiale (CCEO, can. 1067 § 1), invece non viene menzionata la necessità di tale approvazione nel caso che i Vescovi eparchiali di diverse Chiese "sui iuris" erigano un tribunale intereparchiale»: Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa*, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995), p. 55.

⁴² Il secondo paragrafo del primo articolo di tali norme chiariva che la normativa della Segnatura non intendeva abrogare il diritto orientale. Cfr. STSA, *Ut causarum iudicialium*, art. 1.

costituzione *sia fuori che dentro* il territorio di *qualsiasi tipo* di Chiesa *sui iuris*. L'unica condizione richiesta è che i gerarchi interessati esercitino la loro potestà nello stesso territorio⁴³. *Praedicate Evangelium* art. 198, n. 5, prevede l'approvazione della Segnatura "se riservata" alla Santa Sede⁴⁴, ma nel CCEO non esiste alcuna riserva.

Nella *Lettera* del 2020, però, la Segnatura ha precisato che qualsiasi proposta di erezione di un tribunale intereparchiale o di un tribunale interecclesiale deve essere previamente sottoposta a detto Dicastero, con la richiesta del *nihil obstat*⁴⁵. È lecito domandarsi se questa esigenza di previo nulla osta possa ritenersi la "riserva di approvazione" di cui all'art. 198 n. 5 della *Praedicate Evangelium*. A mio avviso non è per niente chiaro. Occorrerebbe una precisazione autorevole.

Va detto, ad ogni modo, che il tribunale d'appello del tribunale comune è designato stabilmente dalla Sede Apostolica (can. 1068 § 4 CCEO), il che dimostra che, in ogni caso, è sempre richiesto un qualche intervento del Supremo Tribunale della Segnatura.

Dal momento che i tribunali comuni sono comunque tribunali "interparchiali", ci si potrebbe chiedere se, per la loro erezione, debbano sempre essere adempiuti i requisiti di cui al can. 1067 § 1 CCEO. Secondo Galtier, se un tribunale interecclesiale, oltre a eparchie di diverse Chiese *sui iuris*, comprendesse anche più eparchie di una stessa Chiesa *sui iuris*, allora sarebbe da ritenersi anche "interparchiale", e quindi, per la sua creazione sarebbe necessaria l'approvazione dell'autorità superiore⁴⁶. Se invece fosse "formato" unicamente da eparchie di diverse Chiese *sui iuris*, il canone sui tribunali intereparchiali non sarebbe applicabile (anche se a noi sembra ugualmente "strano"). Il complesso della normativa del CCEO, infatti, pre-

⁴³ Come si può notare, tutti tribunali interecclesiali esistenti si trovano entro il territorio di esclusiva competenza della Congregazione per le Chiese orientali (cfr. art. 86 PE), ma riteniamo che la normativa consenta di erigerli anche altrove.

⁴⁴ «Art. 198. Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare, compete anche di: (...) 5. concedere l'approvazione del Tribunale di appello, come pure, **se riservata alla Santa Sede**, l'approvazione dell'erezione di Tribunali interdiocesani/interparchiali/**interrituali**, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali». FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in [www.vatican.va \[https://bit.ly/3vBY7hE\]](https://bit.ly/3vBY7hE), visitato il 28 maggio 2023. Il neretto è nostro.

⁴⁵ «When considering the erection of the above-mentioned tribunals, the particular circumstances of the eparchies involved should be taken into account (...). Nevertheless, any such proposal should first be submitted to this Dicastery with a request for the *nihil obstat*». STSA, *Lettera del 21 novembre 2020*, Prot. 1135/20 SAT, n. 5.

⁴⁶ Cfr. F. GALTIER, *Code oriental de procédure ecclésiastique*, Université Saint-Joseph, faculté de théologie, Beyrouth 1951, p. 60. Qui l'autore analizza la norma del can. 39 SN, ma il suo ragionamento è valido ancora oggi.

sentia questi due tipi di tribunale come “indipendenti” tra loro. Vediamo alcuni punti salienti riguardo ai tribunali comuni.

- a) Il secondo paragrafo del can. 1068 CCEO esorta i vescovi a curare l’istituzione di un tribunale comune, se nelle loro eparchie manca il personale qualificato per l’erezione del tribunale eparchiale. La norma, in questo caso, non è tanto cogente quanto lo è nel caso del tribunale intereparchiale di cui al can. 1067 § 2 CCEO. Durante il lavoro per la codificazione orientale, alcuni consultori chiesero che, in caso di carenza di personale, l’erezione del tribunale comune fosse da ritenersi obbligatoria. Il *Coetus de Processibus*, però, confermò che si trattava di un “consiglio”, e non di un obbligo, perché si voleva salvaguardare la natura *sui iuris* delle Chiese orientali⁴⁷.
- b) Il terzo paragrafo dello stesso canone stabilisce una norma analoga a quella del can. 1067 § 4 CCEO, ma in modo più restrittivo: afferma, infatti, che i vescovi interessati *devono* nominare un vescovo responsabile del tribunale comune⁴⁸, e che a lui solo compete l’esercizio ordinario della potestà su detto tribunale. Non è previsto, quindi, che essa possa essere esercitata *in solidum* da tutti i vescovi interessati, cosa consentita, invece, dal can. 1067 § 4. A differenza di quest’ultimo canone, inoltre, il can. 1068 non menziona le norme stabilite dal Sinodo o dalla Sede Apostolica per il funzionamento del tribunale, perché prevede che a erigere questo tipo di struttura non siano tali autorità, ma soltanto i vescovi interessati.
- c) Contrariamente al can. 1067 § 3, il can. 1068 CCEO non vieta alle singole eparchie che fanno parte di un tribunale comune di costituire anche un proprio tribunale collegiale indipendente.

L’erezione dei tribunali comuni (interecclesiali) ad opera dei soli vescovi interessati (i quali, è bene sottolinearlo, appartengono a diverse Chiese *sui iuris*), il fatto che siano loro a dotare di statuti tali tribunali, e la loro attività di giudici in essi, costituiscono un buon esempio di attuazione delle tre funzioni di governo a livello interecclesiale. Questo dato giuridico riflette la potestà propria di ogni vescovo eparchiale, che, in quanto giudice naturale della sua eparchia, non necessita del consenso di alcuna autorità superiore per costituire un tribunale. Non si comprende però perché questa autonomia sia limitata nel caso dei tribunali intereparchiali per eparchie

⁴⁷ Cfr. «Nuntia» 5 (1977), p. 17. Nel caso di cui al can. 1067 § 2 CCEO, il problema dell’autonomia delle Chiese *sui iuris* non si poneva, perché gli interessati appartengono tutti alla stessa Chiesa.

⁴⁸ Questa indicazione non esisteva nella proposta iniziale (cfr. «Nuntia» 5 [1977], p. 17). Fu introdotta dopo la “*denua recognitio*” del 1983 (cfr. «Nuntia» 21 [1985], p. 43, can. 13).

della stessa Chiesa *sui iuris* (la cui erezione richiede l'intervento del Patriarca, del Sinodo o della Sede Apostolica), e non lo sia, invece, nel caso dei tribunali comuni per più eparchie di diverse Chiese *sui iuris*. Secondo il canone in esame, anche nel caso dei tribunali comuni eretti entro il territorio proprio delle diverse Chiese interessate, non è necessario l'intervento né dei Capi di tali Chiese, né dei Sinodi dei vescovi né dei Consigli dei Gerarchi...

Come si è detto, il tribunale di seconda istanza per il tribunale comune è quello indicato dalla Sede Apostolica (can. 1068 § 4 CCEO). Durante i lavori di redazione del Codice orientale, si era proposto inizialmente che il tribunale d'appello fosse designato dall'autorità cui sono soggetti i vescovi che hanno eretto il tribunale comune⁴⁹. Dal momento però che l'unica autorità loro superiore non poteva che essere la Sede Apostolica, nello schema del 1986 si sostituì la dicitura precedente con quella attuale⁵⁰.

4. Il tribunale di appello secondo la Lettera della Segnatura del 2020

Di norma, il tribunale di seconda istanza per i casi giudicati dai tribunali eparchiali è il tribunale metropolitano di cui al can. 1064 CCEO⁵¹. Papa Francesco ha sottolineato che «l'appello alla Sede Metropolitana, come ufficio capitale della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della primigenia forma della sinodalità nelle Chiese orientali, che deve essere sostenuto e incoraggiato»⁵².

Per le eparchie al di fuori del territorio della propria Chiesa *sui iuris* e per quelle delle "altre" Chiese *sui iuris* che, di per sé, non hanno livello metropolitano, il § 2 del can. 1064 CCEO prevede che il tribunale di seconda istanza sia quello designato stabilmente, con l'approvazione della Sede Apostolica, dal vescovo del tribunale che ha giudicato la causa in prima istanza.

Come per il tribunale di prima istanza, la lettera che stiamo commentando indica che anche per la seconda istanza, per causa giusta, i vescovi orientali interessati possono scrivere alla Segnatura per chiedere la proroga di competenza di un tribunale che altrimenti non sarebbe competente (*Lettera* n. 1). Tuttavia, La Segnatura fa notare che

Alla luce della recente riforma del processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio, in virtù della quale una sentenza che dichiari la nullità di un matrimonio in primo grado, dopo la scadenza dei termini perentori di appello, è

⁴⁹ Cfr. «Nuntia» 5 (1977), p. 17.

⁵⁰ Cfr. «Nuntia» 24-25 (1987), pp. 194-195.

⁵¹ Cfr. can. 1064 § 1 CCEO. Abbiamo già visto qual è il criterio per designare il tribunale d'appello per il tribunale interecclesiale e per il Tribunale Comune.

⁵² MMI, *Prefazione*, § 12.

esecutiva (cf. can. 1365), non sembrerebbero opportune ampie modifiche alla stabile disposizione dei fori d'appello⁵³.

Si vede, dunque, che d'ora in poi saranno concesse poche proroghe in questi casi.

Tutto ciò che abbiamo visto fin qui sembrano piuttosto aridi discorsi tecnici, ma sempre dobbiamo tenere presente che dietro ogni attività ecclesiale, anche quella dell'organizzazione dei tribunali, ci sono anime che vanno curate con spirito pastorale.

APPENDICE

Testo originale della *Lettera* del STSA, Prot. 1135/20 SAT

21 November 2020

Your Excellency,

More than a few months have passed, and not without the intervening struggles of the Covid-19 pandemic, since the Apostolic Signatura had the honor of receiving the Episcopal Conference. On that occasion, certain difficulties were brought forward which seem to be placing a burden on the current organization of tribunals in the Region. Indeed, several solutions were offered, including the possibility of establishing an intereparchial (or even an interecclesial) tribunal in the territory, as well as potential changes to the arrangement of appellate forums.

Always seeking to be of assistance to Bishops in the proper administration of justice and charged with the duty to promote the erection of such tribunals (cf. JOHN PAUL II, apostolic constitution *Pastor bonus*, art. 124, nn. 1 and 4), the Apostolic Signatura, after a careful study of the questions and issues submitted here, offers the following points for your consideration:

1. If, for a just cause such as language competency, it is preferable that a case of marriage nullity (or any other type of judicial case) be handled and judged at a tribunal, which would otherwise not be competent in either the first or second instance, Your Excellency should feel free to write this Supreme Tribunal, requesting a prorogation of competency (cf. *Pastor bonus*, art. 124, n. 3). Such a request should include:

⁵³ «In light of the recent reform of the process for the declaration of marriage nullity, in virtue of which a sentence declaring the nullity of a marriage in the first instance, after the peremptory periods of appeal have lapsed, is executive (cf. can. 1365), extensive changes to the stable arrangement of appellate forums would not seem opportune» (*Lettera* n. 2).

- a copy of the *libellus* or at least the essential information concerning the proposed grounds of nullity;
- any and all acts hitherto collected;
- any objections made by the Parties, who are to be informed of the requested favor by the Judicial Vicar of his/her place of domicile and given a reasonable time limit within which to respond, indicating that if there is no such timely response, it will be presumed that he/she does not oppose the granting of the requested favor;
- a letter of recommendation from the Ordinary of the Petitioner;
- and a letter indicating the consent of the Moderator of the Tribunal *ad quod*.

2. In light of the recent reform of the process for the declaration of marriage nullity, in virtue of which a sentence declaring the nullity of a marriage in the first instance, after the peremptory periods of appeal have lapsed, is executive (cf. can. 1365), extensive changes to the stable arrangement of appellate forums would not seem opportune.

3. Concerning the erection of an intereparchial tribunal, the eparchial bishops of the same Church *sui iuris*, when situated outside the territorial boundaries of the patriarchal Church, may erect a first instance tribunal for several eparchies with the approval of the Apostolic Signatura (cf. can. 1067, § 1; cf. also can. 1359, § 2 and art. 124, n. 4, *Pastor bonus*). Indeed, such a tribunal should be established “if each of the eparchial bishops is unable for various reasons to establish his own tribunal” (can. 1067, § 2), though certainly without prejudice to the bishop’s individual right to organize the exercise of judicial power in his particular church (cf. FRANCIS, apostolic letter *motu proprio Mitis et misericors Iesus*, of 15 August 2015, in AAS 107 [2015] 948).

4. Concerning the erection of an interecclesial tribunal, “the eparchial bishops of various Churches *sui iuris* exercising their power within the same territory, can agree among themselves to establish a common tribunal to adjudicate contentious and penal cases [including cases of marriage nullity] of the Christian faithful subject to one or other of these eparchial bishops” (can. 1068, § 1). Indeed, “if suitable judges and other tribunal officers are lacking, the eparchial bishops are to see that they establish a common tribunal” (can. 1068, § 2; cf. also can. 1359, § 2). In such a case, then, “appeals from sentences given in first instance by a common tribunal are to be made to the tribunal designated in a stable manner by the Apostolic See” (can. 1068, § 4).

5. When considering the erection of the above-mentioned tribunals, the particular circumstances of the eparchies involved should be taken into

account, especially any diversity in language and the extent of the territory which the proposed tribunal would encompass. Indeed, due consideration should be given to the criterion of proximity between the judge and the faithful in the judicial process (cf. *Mitis et misericors Iesus*, 948). Nevertheless, any such proposal should first be submitted to this Dicastery with a request for the *nihil obstat*.

Please be assured of my prayers and best wishes as Your Excellency undertakes to provide for the proper administration of justice for the People of God entrusted to your care, and I remain

Devotedly Yours in Our Lord,
Dominique Card. Mamberti
Prefect